

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANI, DORIGO, BETTIN, BIANCHINI, FRASSON,  
RIGO, VIGNERI**

Modifica dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

*Presentata il 17 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ultimo scorcio della X legislatura, il Parlamento ha operato positivamente sui delicati e importanti problemi della salvaguardia di Venezia. Infatti, mentre una Commissione d'indagine ha messo a punto le linee di una strategia innovativa della legislazione speciale, considerata ormai superata e desueta, affidando al nuovo Parlamento, eletto il 5 aprile 1992, una ricca mole di analisi, studi e proposte per dar luogo ad una nuova legge per Venezia, con la legge 5 febbraio 1992, n. 139 « Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » si è provveduto a garantire il flusso di risorse necessarie per proseguire gli interventi per la salvaguardia fisica, per il risanamento ambientale e abitativo per la riutilizzazione economica della città

lagunare. Si è trattato di formulare, come giustamente è stato affermato, una vera e propria « legge ponte » tale da coniugare una fase che si è chiusa ed una fase nuova che il Parlamento è oggi in grado di avviare, un provvedimento-ponte la cui rilevanza è stata unanimemente riconosciuta, non solo per la quantità delle risorse rese disponibili (1.750 miliardi), ma perché queste possono essere mirate in direzione di iniziative e di progetti in settori vitali (escavo dei rii e risanamento « delle fondamenta », disinquinamento dell'intero bacino scalante, concentrazione massima di risorse nel settore della casa).

Purtroppo, nonostante la volontà unanime della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, reiteratamente espressa lungo il faticoso percorso di ben

tre decreti-legge per Venezia, di volta in volta decaduti per decorrenza dei termini, sono rimaste in essere e non comprese nella « legge ponte » le norme riguardanti il nuovo inquadramento del personale del Ministero dei lavori pubblici impiegato dal Magistrato alle acque, ritenute valide dalla I Commissione affari costituzionali, che tuttavia non poté esprimere il parere positivo. La Commissione ambiente della Camera fu costretta a rinunciare all'inserimento delle norme suindicate in quanto spinta dall'imprescindibile urgente necessità di approvare il provvedimento, come è avvenuto nella seduta del 16 gennaio 1992, per inviarlo subito al voto finale della corrispondente Commissione permanente del Senato.

Con la presente proposta di legge, di cui si auspica la più radida approvazione, si provvede ad integrare la normativa della legge 5 febbraio 1992, n. 139, per ovviare al problema rimasto aperto come sopra esposto. L'articolo 1 contiene i commi aggiuntivi all'articolo 6 della citata legge n. 139, e prevede (commi 2 e 3) l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, anche in soprannumero, del personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1013 del 1969, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1186

del 1973, nonché dell'articolo 7 della legge n. 798 del 1984, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, a seguito di prova selettiva da espletare e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per l'accertamento dell'effettivo possesso della relativa professionalità. Si tratta, in realtà, di 27 unità di personale che operano già sotto la direzione del Magistrato alle acque di Venezia, svolgendo un'attività di monitoraggio essenziale ai fini della regolazione delle acque rientrante nella complessiva operazione di risanamento della laguna.

Con l'articolo 2 si dispone che al riasorbimento dell'eventuale soprannumero si provvede utilizzando i posti che si rendono disponibili alla data di entrata in vigore del provvedimento nell'organico dei profili professionali, come da tabella allegata, nei quali saranno state inquadrate le unità assunte ai sensi dell'articolo 1.

L'articolo 3 prevede che al relativo onere, valutato in un miliardo annuo a decorrere dal 1992, si faccia fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

2. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

3. Il personale interessato deve essere sottoposto, su domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità, a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono fissati le modalità e i contenuti della prova stessa ».

## ART. 2.

1. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, presenta la domanda per l'ammissione alla prova selettiva, di cui al comma 3 dello stesso articolo 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvede utilizzando i posti che si rendono disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA  
(v. articolo 1)

CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE  
ASSUNTO A CONTRATTO E I PROFILI PROFESSIONALI

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore metereologico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore radar	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello